



COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 34 del 25/06/2026

Proposta N. 36 del 10/06/2026

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e come disposto dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20:30 e seguenti, in questo Comune e nei locali della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 in sessione ordinaria, prevista dall'art.47 dell'O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento.

All'appello nominale risultano presenti:

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	SANFILIPPO MARCO	P	7	BIANCA ROBERTO	A
2	GEMMELLARO GIUSEPPA	P	8	BRUNO ANTONINO	P
3	TORRE MARIA GRAZIA	P	9	BORZI' ANTONINO	P
4	CONSOLO MATTIA	A	10	DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO	P
5	DI STEFANO ERIKA	P	11	D'ARRIGO SONIA	P
6	MOSCHETTO ALFIO	P	12	LA ROCCA FLAVIA	P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunale dott. Massimo Caggegi.

Svolge le funzioni di Presidente SANFILIPPO MARCO, Il Presidente invita gli intervenuti a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno come in appresso:

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Bonanno, Consoli e Mazzaglia.

E' presente da remoto il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta dicendo che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e di prendere atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione.

Viene data la parola al Dott. Caggegi, Responsabile dell'Area dei servizi finanziari che assiste alla seduta in qualità di Vice segretario, il quale dice che la scadenza in realtà è stata prorogata al 31 luglio 2026.

Considerato che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente chiede di passare alla votazione della proposta:

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Consiglieri favorevoli n. 10

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Consiglieri favorevoli n. 10

Per cui il Consiglio Comunale,
Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

"Oggetto: Adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e come disposto dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 36 / 10/06/2026

Relazione

Premesso che il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Evidenziato quindi che la definizione agevolata come disposta 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 presenta le seguenti caratteristiche generali:

- riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ricomprendendo i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- prevede il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che, pertanto, non sono dovuti gli importi originariamente richiesti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio spettante all'Agente della riscossione;
- opera, con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, L. n. 689/1981 ed agli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- è applicabile anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, della L. n. 199/2025, il debitore deve assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;

Esaminate le risultanze rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono carichi non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, pari ad € 3.421.290,00;

Atteso che:

- l'adesione alla definizione agevolata da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in gran parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione per € 197.787,00, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione del Comune alla definizione agevolata de qua ha, pertanto, effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni in materia di entrate e ritenuta la competenza del Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge L. n.88/2026;

Visto altresì l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: "i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici";

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico finanziario e tributario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Si propone

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. di prendere atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agente della riscossione (ADER) entro il 30 giugno 2026, con le modalità che lo stesso agente renderà disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.”

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/90, n.142, come introdotto nella Regione Siciliana dall'art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successivi
ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentiti gli interventi sommariamente riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l'esito della votazione in narrativa riportato;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. di prendere atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agente della riscossione (ADER) entro il 30 giugno 2026, con le modalità che lo stesso agente renderà disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;
- 4 di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente
SANFILIPPO MARCO**

**Il Consigliere Anziano
Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro**

**Il Vice Segretario Comunale
dott. Massimo Caggegi**

Verbale firmato digitalmente
